

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI
NUOVO PADIGLIONE DESTINATO A LABORATORI DI INGEGNERIA E DI
AGRARIA C/O IL CAMPUS SAN LAZZARO – RE – L0124 – CIG
B0172C59A0 - CUP E85E22000260005**

PREMESSO

XXX

tra il Direttore Generale, Ing. Luca Chiantore, nato a Castelfranco Emilia il 14.04.1974, in nome e per conto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, domiciliato *ex lege* in via Università, 4, Modena, P.I. 00427620364, parte contraente di seguito definita Università, ed il Sig., nato a e residente in (.....), in qualità di legale rappresentante dell’Operatore Economico _____, con sede legale in _____, Via _____, codice fiscale e numero d’iscrizione _____ del Registro delle Imprese di _____, iscritta con il numero R.E.A. _____, parte contraente di seguito definito Operatore Economico,

si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

L’Università affida all’Operatore Economico _____, con sede legale in _____, Via _____, codice fiscale e numero d’iscrizione _____ del Registro delle Imprese di _____, iscritta con il numero R.E.A. _____, che, come sopra rappresentato, accetta, l’incarico per l’espletamento dei lavori di costruzione di nuovo padiglione destinato a laboratori di Ingegneria e di Agraria c/o il Campus San Lazzaro –

RE, secondo le modalità analiticamente indicate nel presente contratto e in tutta la sua documentazione tecnica acclusa.

L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità analiticamente indicate, oltre che nel presente contratto, anche nei seguenti documenti:

- a) Capitolato Speciale d'Appalto, Parte Amministrativa, allegato sub lett. "A";
- b) Capitolato Speciale d'Appalto, parte tecnica allegato sub lett "B"
- c) Offerta Economica presentata dall'Operatore Economico in sede di gara, allegato sub lett. "C";
- d) Offerta Tecnica presentata dall'Operatore Economico in sede di gara, che si allega al presente contratto in copia sub lett. "D";
- e) Cronoprogramma, che si allega al presente contratto in copia sub lett. "E"
- f) Computo metrico estimativo in copia sub lett "F"
- g) Lista miglorie in copia sub lett "G"
- h) Tutti gli elaborati posti a base di gara conservati agli atti o allegati.
- i) Piano di Sicurezza e Coordinamento, conservato agli atti dell'Università.

Ai sensi dell'art. 100, co. 2 del D.Lgs. 81/2008 il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto. L'Operatore Economico s'impegna, altresì, a consegnare all'Università il piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, co. 4 del D.Lgs. 81/2008.

L'Operatore Economico dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte i documenti sopra richiamati e i documenti di gara agli atti dell'Università.

L'appalto viene, altresì, concesso ed accettato sotto l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di Contabilità di Stato; del Regolamento di

Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità; del D.Lgs. 36/2023; del Capitolato generale d'appalto emanato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e, per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate, dal codice civile.

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant'altro necessario per dare i lavori, completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che l'Operatore Economico dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'Operatore Economico prende atto che l'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte.

Art. 2 – Importo

L'Operatore Economico s'impegna a realizzare i lavori di costruzione di nuovo padiglione destinato a laboratori di Ingegneria e di Agraria c/o il Campus San Lazzaro – RE con una percentuale di ribasso unico sull'importo posto a base di gara nella misura del xxx% (in lettere) rendendosi, pertanto, disponibile ad eseguire i lavori in oggetto per un importo contrattuale pari ad Euro xxx oltre all'IVA, di cui Euro 220.356,26 oltre all'IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle

condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si rinvia all'art. 3.3 del Disciplinare di gara.

Art. 3 – Revisione Prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, dei costi di costruzione superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT relativi al costo di costruzione. In tal caso i maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi non potranno eccedere, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, il limite massimo garantito dalla copertura finanziaria pari ad Euro 2.500.000,00 di cui Euro 40.000,000 per oneri della sicurezza.

Si rinvia all'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 4 – Durata

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 730 (settecentotrenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Si rinvia all'art. 12 "*Termine per l'ultimazione dei lavori*" del Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Amministrativa.

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto un **premio di accelerazione** per ogni giorno di anticipo fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 59.619,16.

Si rinvia all'art. 15 – "*Penali in caso di ritardo e premi di accelerazione*" co. 10

del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 5 – Luogo di esecuzione

I lavori in oggetto saranno eseguiti in Modena, presso l'Area del campus San Lazzaro a Reggio Emilia.

Art. 6 – Referente

L'Appaltatore indica, quale proprio referente delegato a tenere i rapporti con la Stazione Appaltante, il Sig. xxxx, nato a xxxx, il xxxx, C.F. xxxxx, reperibile ai seguenti recapiti telefonici xxxxx, con l'impegno a comunicare ogni ed eventuale variazione.

Art. 7 – Responsabile degli aspetti della Sicurezza

L'Appaltatore indica, quale Responsabile degli aspetti della Sicurezza, il Sig. xxxxx, reperibile ai seguenti recapiti telefonici xxxxx, con l'impegno a comunicare ogni ed eventuale variazione.

Art. 8 – Comunicazioni tra le parti

Lo scambio di comunicazioni tra le parti avverrà tramite pec ai seguenti recapiti:

Stazione Appaltante: direzionetecnica@pec.unimore.it –
areacontratti@pec.unimore.it

Operatore Economico:

Sarà cura dell'Appaltatore comunicare all'Università, a mezzo posta elettronica certificata, la variazione del suddetto domicilio.

Art. 9 - Pagamento – Fatturazione – Tempi – Modalità

Si rinvia all'art. 24 – *“Anticipazione, pagamenti in acconto, termini di pagamento degli acconti e del saldo”* del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Operatore Economico provvederà ad emettere fattura, redatta nel rispetto

della vigente normativa di cui al D.M. 3 aprile 2013 n. 55, in materia di fatturazione elettronica, che dovrà recare in evidenza la causale del pagamento, il codice univoco IPA: VOABCY, il CIG B0172C59A0, il CUP E85E22000260005 il codice gara L0124, il codice DT L2022/33, la data e il numero di repertorio del presente contratto ed essere intestata alla Direzione Tecnica dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Via Università, n. 4 41124 Modena (MO).

I pagamenti in acconto vengono erogati sulla base degli stati di avanzamento lavori, redatti dal Direttore dei lavori, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'art. xxx del CSA, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano gli importi ivi specificati.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dall'adozione degli stessi. Il pagamento del predetto certificato sarà disposto entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Il pagamento sarà accreditato, ai sensi dell'art. 3, co. 1, della L. 136/2010 "Piano Straordinario contro le mafie sui seguenti c/c dedicati, non in via esclusiva, alle pubbliche commesse:

- n. IBAN _____, presso la Banca _____ intestato all'Operatore economico _____;

Le persone delegate ad operare sul conto sopra specificato, nonché autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto e a

saldo sono:

- il Sig. _____, nato a _____ il _____, residente a _____, Via _____, C.F. _____, Amministratore unico e Legale Rappresentante dell'Operatore Economico, domiciliato per la carica in _____;

L'Operatore Economico indica il Sig. _____, nato a _____ il _____, residente a _____, Via _____, C.F. _____, Amministratore unico e Legale Rappresentante, quale soggetto autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto e a saldo.

Sarà cura dell'Operatore Economico comunicare con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata all'Università l'eventuale cessazione o decadenza dell'incarico all'Istituto e/o alla persona designata; in mancanza, l'Università non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto di credito o persona non più autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare.

In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini suddetti, la costituzione in mora avverrà a termini di legge.

In caso di ritardato pagamento si applicherà, inoltre, quanto disposto dall'art. 1283 c.c. (Anatocismo) e, conseguentemente, non sarà consentito alcun meccanismo di automatica capitalizzazione degli interessi.

Restano fermi i tempi e le eventuali sospensioni dovute agli adempimenti di cui al D.M. 18/01/2008 n. 40 in attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 10 – Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi

finanziari

L'Operatore Economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010. n. 136 e s.m.i.

L'Operatore Economico s'impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Modena della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 11 – Cauzione

A garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, inerenti al presente contratto, l'Operatore Economico dovrà costituire e consegnare all'Università una cauzione definitiva non inferiore almeno al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, in originale, da redigersi secondo gli schemi tipo di cui al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2022). Detta fideiussione, **con autentica notarile in calce**, dovrà prevedere

espressamente, ai sensi dell'art. 106, co. 4 del D.Lgs. 36/2023, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, il codice gara L0124, la validità per tutta la durata del contratto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione e, comunque, fino ad espressa dichiarazione di svincolo da parte della Stazione Appaltante.

Detta garanzia dovrà essere tempestivamente reintegrata dall'aggiudicatario qualora, in corso di esecuzione del contratto, essa sia stata parzialmente o interamente incamerata dall'Università.

Art. 12 – Coperture assicurative

Si rinvia all'art. 10 – *Assicurazione a carico dell'Impresa* del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Operatore Economico assume in proprio ogni responsabilità per la copertura assicurativa nei casi d'infortuni o di danni subiti, dalle persone o dalle cose, tanto dell'Ateneo che di terzi. All'uopo l'Operatore Economico, ai sensi dell'articolo 117, co. 10, del D.Lgs. 36/2023, ha stipulato una polizza di assicurazione a copertura dei seguenti rischi:

- eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, di importo pari **all'importo contrattuale**
- eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, di importo non inferiore a €

500.000,00;

- eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa di demolizioni e sgomberi di importo non inferiore a € **100.000,00**

con decorrenza dalla data di consegna dei lavori ed avente validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza in parola deve assicurare l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale non inferiore ad Euro **1.000.000,00**.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia, come previsto dall'art. 117, co. 10 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 117, co. 11 del D.Lgs. 36/2023, per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 14 D.Lgs. 36/2023, l'Operatore Economico per la liquidazione della rata di saldo dovrà stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza

decennale è non inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera.

L'Operatore Economico dovrà stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Le polizze anzi citate dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con apposito decreto ai sensi dell'art. 117, co. 12 D.Lgs. 36/2023..

Art. 13 – Disposizioni sulla sicurezza e sulla manodopera

Fermo restando quanto espressamente stabilito dall'art. 16 – “*Tutela dei lavoratori*” e dall'art. 29 – “*Piano di sicurezza e coordinamento*” del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Operatore Economico è tenuto ad osservare integralmente la normativa di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e ad applicare il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti minimi tariffari l'Operatore Economico s'impegna a produrre, su eventuale richiesta dell'Università, l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati, nonché copie dei relativi contratti di lavoro.

La violazione delle disposizioni sulla manodopera, rilevate con la consulenza tecnica della Direzione Provinciale del Lavoro competente, costituisce inadempimento contrattuale, causa di risoluzione del presente contratto,

d'incameramento della cauzione prestata e di esecuzione in danno.

L'Operatore Economico dovrà compilare apposita dichiarazione sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro previo accordo con la Direzione dell'Area Tecnica, Opere e Patrimonio di Ateneo.

L'Università ha provveduto alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento conservato agli atti dell'Università.

Art. 14 – Penali

Si rinvia all'art. 15 – *Penali in caso di ritardo* del Capitolato Speciale di Appalto.

Le somme dovute a titolo di penale verranno decurtate dal compenso dovuto ovvero, se non sufficiente, dalla cauzione, con provvedimento amministrativo motivato.

Le somme dovute a titolo di penale verranno corrisposte fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale di cui all'art. 2, comma 1, del presente contratto; al di sopra di tale soglia il contratto potrà essere considerato risolto di diritto a insindacabile valutazione dell'Università ovvero, laddove persista un interesse dell'Ateneo ad un adempimento tardivo, l'Operatore Economico sarà chiamato ad eseguire la parte dell'opera non ancora adempiuta e le penali saranno applicate per l'intero a titolo di risarcimento per ritardo. In caso contrario l'Operatore Economico dovrà reintegrare la cauzione e corrispondere le penali dovute a seguito dell'inadempimento rilevato.

In caso di persistente inadempimento, l'Ateneo procederà senz'altro alla risoluzione del contratto, all'incameramento della cauzione, all'esecuzione in danno ed all'eventuale richiesta di ulteriori danni.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 15 – Recesso

È facoltà dell'Amministrazione appaltante recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, dopo il primo anno di appalto, con le modalità stabilite dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché dall'art. 21-sexies della L. 241/90 e s.m.i.

Art. 16 – Risoluzione

L'Università ha diritto di risolvere in ogni momento il contratto con l'Operatore Economico per la parte che lo riguarda, di diritto ex art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice lettera raccomandata, oltre che nei casi di cui all'art. 122 D.Lgs. 36/2023, nei seguenti casi costituenti altrettante ipotesi di grave inadempimento:

- frode nella esecuzione dei lavori;
- inosservanze alle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori riguardo i tempi e le modalità di esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione dei lavori;
- sospensione dei lavori da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario senza giustificato motivo;
- gravi e reiterate irregolarità o inadempimenti rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali;
- violazioni accertate in materia di sicurezza, previdenza, ed assicurazioni sul luogo di lavoro e mancato rispetto dei minimi salariali;
- applicazioni di penali per un valore superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- mancato rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori;
- cessione del contratto;

- transazioni eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane Spa;
- subappalto abusivo o violazione di norma sostanziali regolanti il subappalto.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Università procederà all'incameramento della cauzione prestata e all'esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 17 – Modalità di soluzione delle controversie - Foro competente

Si rinvia all'art. 215 del D.Lgs. 36/2023 ed all'art. 34 – *Collegio Consultivo tecnico* del Capitolato Speciale d'Appalto.

In caso di contenzioso il foro competente esclusivo è quello di Modena.

Art. 18 – Subappalto

Si rinvia a quanto espressamente previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 19 – Cessione del contratto

Il presente contratto non potrà costituire in nessun caso oggetto di cessione, pena la risoluzione dello stesso, l'esecuzione in danno e l'incameramento della cauzione.

Art. 20 – Cessione del credito

Si rinvia a quanto normato dall'art. 120, co. 12 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 21 – Vicende soggettive dell'Operatore Economico in corso di esecuzione del contratto

In caso di fallimento dell'appaltatore, il contratto sarà risolto, con salvezza di ogni altro diritto e azione in favore dell'Amministrazione. In tal caso l'Amministrazione si riserva il ricorso alla procedura di cui all'art. 124 del D. Lgs. 36/2023.

La cessione di azienda e gli atti di ristrutturazione societaria, fusione, scissione

e trasformazione non hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione fino a quando il cessionario ovvero il soggetto giuridico risultante dalla avvenuta ristrutturazione, trasformazione, fusione o scissione non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti e già sussistenti in capo al cedente.

L'esito positivo dei suddetti controlli è causa indefettibile per la prosecuzione del vincolo contrattuale.

Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta cessione di azienda, fusione, scissione e trasformazione, l'Amministrazione può opporsi con provvedimento motivato al subentro del nuovo soggetto giuridico, con conseguente risoluzione del contratto stipulato.

Art. 22 – Allegati

- Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa
- Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Tecnica
- Offerta Tecnica
- Offerta Economica
- Cronoprogramma
- Computo metrico estimativo
- Lista migliorie

Costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorché non allegati, il Capitolato generale di appalto (D.M. 145/2000 s.m.i.)

Art. 23 – Norma di coordinamento

Le disposizioni del presente contratto prevalgono, in caso di contrasto, su quelle contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e su tutta la documentazione tecnica, nonché sulle eventuali condizioni generali di contratto adottate dall'Operatore Economico aggiudicatario in caso di discordanza.

Art. 24 – Norme regolatrici del contratto

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme dello Stato in materia di contabilità ed appalti, al Codice Civile, con particolare riferimento alle norme in materia di appalto nonché al Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente contratto.

Art. 25 – Privacy

Le parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente contratto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.

In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente contratto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Art. 26 – Perfezionamento del contratto mediante posta elettronica

certificata e sottoscrizione digitale

Ai sensi del 1° comma dell'art. 1326 c.c. e dell'art. 1335 c.c. il presente contratto è concluso nel momento in cui l'Università ha conoscenza dell'accettazione da parte dell'Operatore economico.

Per conoscenza dell'accettazione deve intendersi il messaggio di posta elettronica certificata con la quale l'Operatore Economico trasmette il presente contratto controfirmato digitalmente.

Art. 27 – Spese di contratto

Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata, a norma del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 s.m.i., è soggetto ad imposta di bollo ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 della Tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Tutte le spese relative al contratto (bolli, registrazione, copie, ecc...) nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'Operatore Economico tramite il modello di versamento F24, come previsto dalla Circolare n. 22 del 28 luglio 2023 dell'Agenzia delle entrate in attuazione del D.Lgs. 36/2023.

Il presente contratto, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, consta di numero xx pagine, compresi gli allegati.

Modena,

L'Università

L'Operatore economico